



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

La punibilità

Dott. Mario Arbotti

Insegnamento di «Diritto penale», A.A. 2024-25
Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza

LA PUNIBILITÀ

Insieme delle eventuali condizioni, ulteriori ed esterne rispetto al fatto tipico, antigiuridico e colpevole, che fondano o escludono **l'opportunità** di punirlo.

«valutazione di **opportunità politica**, estranea al contenuto **dell'offesa**»

Fondamento delle ragioni di opportunità della non punibilità:

- ✓ ragioni **politico-criminali** in senso stretto (es. desistenza volontaria → teoria dei «ponti d'oro»)
- ✓ ragioni politiche di **clemenza** (es. amnistia propria)
- ✓ ragioni di **politica internazionale** (es. immunità per i Capi di Stato esteri)
- ✓ ragioni di **salvaguardia dell'unità della famiglia** (es. art. 649, comma 1, c.p.)

LA PUNIBILITÀ

➤ Condizioni obiettive di punibilità

➤ Cause di esclusione della punibilità

- ✓ cause personali **concomitanti** di non punibilità (art. 649 c.p.)
- ✓ cause personali **sopravvenute** di non punibilità (ritrattazione nei delitti di false informazioni al p.m.)
- ✓ cause **oggettive** di **esclusione della punibilità** (131-bis c.p.)
- ✓ cause di **estinzione del reato** (morte del reo, prescrizione, etc.)

CONDIZIONI OBIETTIVE DI PUNIBILITÀ

Art. 44 c.p. – Condizioni obiettive di punibilità

Quando, per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una **condizione**, il colpevole risponde del reato, anche se l'evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, **non è da lui voluto**.

Funzioni dell'istituto

- funzione di **delimitazione** o **riduzione** della rilevanza penale di determinati comportamenti (solo se si verifica la condizione obiettiva)
- funzione di **garanzia** connessa al rispetto del **principio di legalità** (descrizione chiara della condizione la cui verifica giustifica la punizione del fatto)
- funzioni **generalpreventive** e **repressive** → esigenze di **sottrarre** alcuni **eventi-condizioni** all'area della **causalità** e della **colpevolezza**

CONDIZIONI OBIETTIVE DI PUNIBILITÀ

Condizioni di punibilità intrinseche vs. estrinseche

Art. 424 c.p. – Danneggiamento seguito da incendio

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423-bis, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, **se dal fatto sorge il pericolo di un incendio**, con la reclusione da sei mesi a due anni.

Art. 720 c.p. – Partecipazione a giochi d'azzardo

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, senza esser concorso nella contravvenzione preveduta dall'articolo 718, **è colto mentre prende parte al gioco di azzardo**, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516.

✓ condizioni obiettive di punibilità intrinseche e **principio di colpevolezza**

CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA PUNIBILITÀ

Cause personali di esclusione della punibilità

carattere personale

Art. 119 c.p. – Valutazione delle circostanze di esclusione della pena

Le circostanze soggettive le quali escludono la pena per taluno di coloro che sono concorsi nel reato hanno effetto soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono.

CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA PUNIBILITÀ

Cause concomitanti di esclusione della punibilità

Art. 649 c.p. – Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti

1. Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno:
 - 1) del coniuge non legalmente separato;
 - 1-bis) della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso;
 - 2) di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell'adottante o dell'adottato;
 - 3) di un fratello o di una sorella che con lui convivano.
2. omissis
3. Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti preveduti dagli articoli 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone.
 - applicazione oggettiva
 - non si applica l'art. 59 co. 5 c.p. (scriminante putativa)

CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA PUNIBILITÀ

Cause personali sopravvenute di esclusione della punibilità

Art. 376 c.p. – Ritrattazione

1. Nei casi previsti dagli articoli 371bis, 371ter , 372 e 373, nonché dall'art. 375, primo comma, lett. b), e all'art. 378, il colpevole non è punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, **ritratta il falso** e **manifesta il vero** non oltre la chiusura del dibattimento.
2. Qualora la falsità sia intervenuta in una causa civile, il colpevole non è punibile se ritratta il falso e manifesta il vero prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.

Art. 387 c.p. – Colpa del custode

2. Il colpevole non è punibile se nel termine di tre mesi dall'evasione **procura la cattura** della persona evasa o la **presentazione di lei all'Autorità**.

CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA PUNIBILITÀ

Cause oggettive di esclusione della punibilità

Art. 131-*bis* c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto

Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel **minimo a due anni**, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le **modalità della condotta** e per **l'esiguità del danno** o del **pericolo**, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, anche in considerazione della **condotta susseguente al reato**, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta **non abituale**.

CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA PUNIBILITÀ

Cause oggettive di esclusione della punibilità

Art. 131-*bis* c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto

L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per **motivi abietti o futili**, o con **crudeltà**, anche in danno di animali, o ha adoperato **sevizie** o, ancora, ha profittato delle condizioni di **minorata difesa della vittima**, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la **morte** o le **lesioni gravissime** di una persona.

CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA PUNIBILITÀ

Cause oggettive di esclusione della punibilità

Art. 131-*bis* c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto

L'offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede:

- 1) per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in **occasione o a causa di manifestazioni sportive**;
- 2) per i delitti previsti dagli articoli 336, 337 e 341 bis, quando il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché per il delitto previsto dall'articolo 343;
- 3) per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, primo comma, 320, 321, 322, 322 bis, 391 bis, 423, 423 bis, 558 bis, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583, secondo comma, 583 bis, 593 ter, 600 bis, 600 ter, primo comma, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 undecies, 612 bis, 612 ter, 613 bis, 628, terzo comma, 629, 644, 648 bis, 648 ter;
- 4) per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 19, quinto comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo, e dagli articoli 184 e 185 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA PUNIBILITÀ

Cause oggettive di esclusione della punibilità

Art. 131-*bis* c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto

Il comportamento è **abituale** nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato **delinquente abituale, professionale o per tendenza** ovvero abbia commesso **più reati della stessa indole**, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto **condotte plurime, abituali e reiterate**.

Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una **pena di specie diversa da quella ordinaria del reato** e di quelle ad **effetto speciale**. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69.

La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.

CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA PUNIBILITÀ

- **Art. 131-*bis* c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto**

✓ principio di ***extrema ratio*** e ragioni di **deflazione processuale** e **penitenziaria** → esclusione dall'area di rilevanza penale dei fatti che risultino **bagatellari in concreto**

✓ il fatto risulta pur sempre offensivo, ancorché in misura esigua

✓ art. 131 bis vs concezione realistica del reato

CAUSE DI ESTINZIONE DEL REATO

Inapplicabilità di qualsiasi sanzione penale

Restano ferme le obbligazioni civili da reato



CAUSE DI ESTINZIONE DEL REATO

- ❖ morte del reo
- ❖ amnistia propria
- ❖ prescrizione del reato
- ❖ oblazione
- ❖ rimessione della querela
- ❖ estinzione del reato per condotte riparatorie
- ❖ sospensione del procedimento con messa alla prova
- ❖ perdono giudiziale
- ❖ + previsioni di parte speciale (es dichiarazione di nullità del precedente matrimonio nella bigamia)

DISCIPLINA COMUNE DELLE CAUSE DI ESTINZIONE DEL REATO

Art. 170 c.p. – Estinzione di un reato che sia presupposto, elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato

Quando un reato è il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende all'altro reato.

La causa estintiva di un reato, che è elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato complesso, non si estende al reato complesso.

L'estinzione di taluno fra più reati connessi non esclude, per gli altri, l'aggravamento di pena derivante dalla connessione.

DISCIPLINA COMUNE DELLE CAUSE DI ESTINZIONE DEL REATO

Art. 182 c.p. – Effetti delle cause di estinzione del reato o della pena

Salvo che la legge disponga altrimenti, l'estinzione del reato o della pena ha effetto **soltanto per coloro** ai quali la causa di estinzione si riferisce.

MORTE DEL REO

Art. 150 c.p. – Morte del reo prima della condanna

La morte del reo, avvenuta prima della condanna, estingue il reato.



AMNISTIA

Art. 151 c.p. – Amnistia

L'amnistia **estingue il reato** (c.d. **amnistia propria**), e, se vi è stata **condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie** (c.d. **amnistia impropria**).

Nel concorso di più reati, l'amnistia si applica ai singoli reati per i quali è concessuta.

L'estinzione del reato per effetto dell'amnistia è limitata ai reati commessi a tutto il **giorno precedente** la data del decreto, salvo che questo stabilisca una data diversa.

L'amnistia può essere sottoposta a **condizioni** o ad **obblighi**.

L'amnistia non si applica ai recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'art. 99, né ai delinquenti abituali, o professionali, o per tendenza, salvo che il decreto disponga diversamente.

AMNISTIA

- ✓ causa di **clemenza** giustificata, sul piano dell'opportunità pubblica, dalla presenza di situazioni oggettive **eccezionali** e per certi versi **irripetibili** → strumento di **riconciliazione** e di **pacificazione sociale** → **uso deflattivo**
- ✓ fino al 1992 strumento anomalo di *routine* anche per ragioni **demagogiche** o **elettoralistiche**
- ✓ l. cost. 1/1992 ha modificato l'art. 79 Cost. che oggi dispone «l'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza di **due terzi** dei componenti di ciascuna camera, in **ogni suo articolo** e nella **votazione finale**»
- ✓ l'amnistia è **rinunciabile**

PRESCRIZIONE DEL REATO

- ❖ *ratio*: prevenzione generale; prevenzione speciale; accertamento probatorio; ragionevole durata
- ❖ ruolo nella prassi → uso deflattivo
- ❖ politicITÀ e turbinio di riforme: ex Cirielli 2005; Orlando 2017; Bonafede 2019; Cartabia 2021
- ❖ diritto sostanziale o processuale?: il caso Taricco

PRESCRIZIONE DEL REATO

Art. 157 c.p. – Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere

La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al **massimo della pena edittale** stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a **sei anni** se si tratta di delitto e a **quattro anni** se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le **aggravanti** per le quali la legge stabilisce una **pena di specie diversa** da quella ordinaria e per quelle ad **effetto speciale**, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.

PRESCRIZIONE DEL REATO

Art. 157 c.p. – Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere

Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.

PRESCRIZIONE DEL REATO

Art. 157 c.p. – Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere

I termini di cui ai commi che precedono sono **raddoppiati** per i reati di cui agli articoli 375, terzo comma, 449 e 589, secondo e terzo comma, e 589 bis, nonché per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale. I termini di cui ai commi che precedono sono altresì **raddoppiati** per i delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo, per il reato di cui all'articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609 bis ovvero dal quarto comma dell'articolo 609 quater.

La prescrizione è sempre espressamente **rinunciabile** dall'imputato.

La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'**ergastolo**, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.

PRESCRIZIONE DEL REATO

Art. 158 c.p. – Decorrenza del termine della prescrizione

Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal **giorno della consumazione**; per il reato tentato, dal giorno in cui è **cessata l'attività del colpevole**; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è **cessata la permanenza o la continuazione**.

Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la **condizione si è verificata**. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato.

PRESCRIZIONE DEL REATO

Art. 158 c.p. – Decorrenza del termine della prescrizione

Per i reati previsti dall'articolo 392, comma 1-bis, del Codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del **diciottesimo anno di età della persona offesa**, salvo che l'azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest'ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato.

PRESCRIZIONE DEL REATO

Art. 159 c.p. – Sospensione del corso della prescrizione

Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da **una particolare disposizione di legge**, oltre che nei casi di:

- 1) **autorizzazione a procedere**, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie;
- 2) **deferimento della questione ad altro giudizio**, sino al giorno in cui viene decisa la questione;

PRESCRIZIONE DEL REATO

Art. 159 c.p. – Sospensione del corso della prescrizione

3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di **impedimento delle parti e dei difensori** ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale.

3-bis) pronuncia della sentenza di cui all'articolo **420-quater** del codice di procedura penale;

3-ter) **rogatorie all'estero**, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria.

PRESCRIZIONE DEL REATO

Art. 159 c.p. – Sospensione del corso della prescrizione

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

Quando è pronunciata la sentenza di cui all'art. 420 quater del c.p.p. il corso della prescrizione rimane sospeso sino al momento in cui è rintracciata la persona nei cui confronti è stata pronunciata, ma in ogni caso non può essere superato il doppio dei termini di prescrizione di cui all'articolo 157.

PRESCRIZIONE DEL REATO

Art. 160 c.p. – Interruzione del corso della prescrizione

Interrompono la prescrizione **l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero, o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio, il decreto di citazione a giudizio e il decreto di condanna.**

PRESCRIZIONE DEL REATO

Art. 160 c.p. – Interruzione del corso della prescrizione

La prescrizione interrotta **comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione**. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all'articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.

PRESCRIZIONE DEL REATO

Art. 161 c.p. – Effetti della sospensione e della interruzione

L'interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato. La sospensione della prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo.

Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di **più di un quarto** del tempo necessario a prescrivere, della **metà** per i reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti richiamati dal presente comma, e 640-bis, nonché nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del **doppio** nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105.

PRESCRIZIONE DEL REATO

Art. 161-*bis* c.p. – Cessazione del corso della prescrizione

Il corso della prescrizione del reato **cessa definitivamente con la pronunzia della sentenza di primo grado**. Nondimeno, nel caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronunzia definitiva di annullamento.

IMPROCEDIBILITÀ

Art. 344 bis c.p.p. – Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione

1. La mancata definizione del **giudizio di appello** entro il termine di **due anni** costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale
2. La mancata definizione del **giudizio di cassazione** entro il termine di **un anno** costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale
3. I termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo decorrono dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 544, come eventualmente prorogato ai sensi dell'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, per il deposito della motivazione della sentenza

IMPROCEDIBILITÀ

Art. 344 bis c.p.p. – Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione

4. Quando il giudizio di impugnazione è **particolarmente complesso**, in ragione del **numero delle parti** o delle **imputazioni** o del **numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare**, i termini di cui ai commi 1 e 2 sono prorogati, con ordinanza **motivata** del giudice che procede, per un periodo non superiore ad un **anno** nel giudizio di appello e a **sei mesi** nel giudizio di cassazione. Ulteriori proroghe possono essere disposte, per le ragioni e per la durata indicata nel periodo precedente, quando si procede per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, per i delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 306, secondo comma, 416 bis, 416 ter, 609 bis, nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609 ter, 609 quater e 609 octies del codice penale, nonché per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416 bis.1, primo comma, del codice penale e per il delitto di cui all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, 309. Nondimeno, quando si procede per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416 bis.1, primo comma, del codice penale, i periodi di proroga non possono superare complessivamente **tre anni** nel giudizio di appello e **un anno e sei mesi** nel giudizio di cassazione.

OBLAZIONE

Art. 162 c.p. – Oblazione nelle contravvenzioni

Nelle **contravvenzioni**, per le quali la legge stabilisce la **sola pena dell'ammenda**, il contravventore è ammesso a **pagare**, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una **somma** corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.

Il pagamento **estingue il reato**.

(c.d. oblazione ordinaria)

OBLAZIONE

Art. 162-*bis* c.p. – Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative

Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena **alternativa** dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.

Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo della ammenda.

OBLAZIONE

Art. 162-*bis* c.p. – Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative

L'oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'articolo 99, dall'articolo 104 o dall'articolo 105, né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.

In ogni altro caso il giudice **può respingere** con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla **gravità** del fatto.

La domanda può essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado.

Il **pagamento** delle somme indicate nella prima parte del presente articolo **estingue il reato**.

(c.d. oblazione speciale)

REMISSIONE DELLA QUERELA

Art. 152 c.p. – Remissione della querela

Nei reati punibili a querela della persona offesa, la remissione estingue il reato.

La remissione è **processuale** o **extraprocessuale**. La remissione extraprocessuale è **espressa** o **tacita**. Vi è remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela.

REMISSIONE DELLA QUERELA

Art. 152 c.p. – Remissione della querela

Vi è altresì remissione tacita:

- 1) quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all'udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone;
- 2) quando il querelante ha partecipato a un **programma di giustizia riparativa** concluso con un **esito riparativo**; nondimeno, quando l'esito riparativo comporta l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, la querela si intende rimessa solo quando gli impegni sono stati rispettati.

REMISSIONE DELLA QUERELA

Art. 152 c.p. – Remissione della querela

La disposizione di cui al terzo comma, numero 1), non si applica quando il querelante è persona incapace per ragioni, anche sopravvenute, di età o di infermità, ovvero persona in condizione di particolare vulnerabilità ai sensi dell'art. 90 quater del c.p.p.. La stessa disposizione non si applica altresì quando la persona che ha proposto querela ha agito nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale su un minore, ovvero di rappresentante legale di una persona minore o incapace, ovvero di persona munita di poteri per proporre querela nell'interesse della persona offesa priva in tutto o in parte di autonomia, ovvero di curatore speciale nominato ai sensi dell'articolo 121.

La remissione può intervenire solo prima della condanna, salvi i casi per i quali la legge disponga altrimenti.

La remissione non può essere sottoposta a termini o a condizioni. Nell'atto di remissione può essere fatta rinuncia al diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno.

REMISSIONE DELLA QUERELA

Art. 154 c.p. – Più querelanti: remissione di uno solo

Se la querela è stata proposta da più persone, il reato non si estingue se non interviene la remissione di tutti i querelanti.

Se tra più persone offese da un reato taluna soltanto ha proposto querela, la remissione, che questa ha fatto, non pregiudica il diritto di querela delle altre.

REMISSIONE DELLA QUERELA

Art. 155 c.p. – Accettazione della remissione

La remissione non produce effetto, se il querelato l'ha espressamente o tacitamente ricusata. Vi è ricusa tacita, quando il querelato ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di accettare la remissione.

La remissione fatta a favore anche di uno soltanto fra coloro che hanno commesso il reato si estende a tutti, ma non produce effetto per chi l'abbia ricusata.

Per quanto riguarda la capacità di accettare la remissione, si osservano le disposizioni dell'art. 153.

Se il querelato è un minore o un infermo di mente, e nessuno ne ha la rappresentanza, ovvero chi la esercita si trova con esso in conflitto di interessi, la facoltà di accettare la remissione è esercitata da un curatore speciale.

ESTINZIONE DEL REATO PER CONDOTTE RIPARATORIE

Art. 162-ter c.p. – Estinzione del reato per condotte riparatorie

Nei casi di procedibilità a **querela soggetta a remissione**, il giudice dichiara **estinto il reato**, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha **riparato interamente**, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il **danno** cagionato dal reato, mediante le **restituzioni** o il **risarcimento**, e ha **eliminato**, ove possibile, le **conseguenze dannose o pericolose del reato**. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad **offerta reale** ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.

ESTINZIONE DEL REATO PER CONDOTTE RIPARATORIE

Art. 162-ter c.p. – Estinzione del reato per condotte riparatorie

Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l'imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l'articolo 240, secondo comma.

Il giudice dichiara l'estinzione del reato, di cui al primo comma, all'esito positivo delle condotte riparatorie.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di cui all'articolo 612 bis.

LA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

Art. 163 c.p. – Sospensione condizionale della pena

1. Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo **non superiore a due anni**, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare che l'**esecuzione della pena rimanga sospesa** per il termine di **cinque anni** se la condanna è per **delitto** e di **due anni** se la condanna è per contravvenzione. *Omissis*
2. Se il reato è stato commesso da un **minore degli anni diciotto**, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a **tre anni**, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni. *Omissis*
3. Se il reato è stato commesso da persona di **età superiore agli anni diciotto** ma **inferiore agli anni ventuno** o da chi ha compiuto gli **anni settanta**, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a **due anni e sei mesi** ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi. *Omissis*

LA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

Art. 163 c.p. – Sospensione condizionale della pena

4. Qualora la pena inflitta **non sia superiore ad un anno** e sia stato riparato interamente il danno, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel quarto comma dell'articolo 56, si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine, abbia partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con esito riparativo, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena, determinata nel caso di pena pecuniaria ragguagliandola a norma dell'articolo 135, rimanga sospesa per il termine di **un anno**.

SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

- ✓ Istituto «ibrido» a cavallo tra **misura sospensiva** e fenomeno tipicamente **estintivo**
- ✓ processo di snaturamento che la ha trasformata in una misura **clemenziale** applicata automaticamente dal giudice → **fuga** dalla sanzione penale
- ✓ funzione di **prevenzione speciale** → presunzione di sufficienza della sola pronuncia di condanna e della minaccia della sua futura esecuzione
- ✓ funzione di **non desocializzazione**
- ✓ prognosi favorevole sulla **personalità del condannato**

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA

Art. 168-*bis* c.p. – Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato

Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la **pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni**, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato può **chiedere** la sospensione del processo con messa alla prova.

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA

Art. 168-*bis* c.p. – Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato

La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'**eliminazione** delle **conseguenze dannose o pericolose** derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il **risarcimento del danno** dallo stesso cagionato. Comporta altresì l'**affidamento** dell'imputato al **servizio sociale**, per lo **svolgimento di un programma** che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA

Art. 168-*bis* c.p. – Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato

La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di **lavoro di pubblica utilità**. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione **non retribuita**, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore.

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA

Art. 168-*bis* c.p. – Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato

La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa **più di una volta**.

La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108.

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA

Art. 168-ter c.p. – Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova

Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso. Non si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 161.

L'esito positivo della prova **estingue il reato** per cui si procede. L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA

Art. 168-*quater* c.p. – Revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova

La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata:

- 1) in caso di **grave o reiterata trasgressione** al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di **rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità**;
- 2) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un **nuovo delitto non colposo** ovvero di un **reato della stessa indole** rispetto a quello per cui si procede.

PERDONO GIUDIZIALE

Art. 169 c.p. – Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto

Se, per il reato commesso dal **minore degli anni diciotto** la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale **non superiore nel massimo a due anni**, ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo a euro 5 anche se congiunta a detta pena, il giudice può astenersi dal pronunciare il rinvio al giudizio, quando, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, presume che il colpevole si **asterrà** dal commettere ulteriori **reati**. Qualora si proceda al giudizio, il giudice, può, nella sentenza, per gli stessi motivi, astenersi dal pronunciare condanna.

Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi preveduti dal n. 1 del primo capoverso dell'articolo 164.

Il perdono giudiziale non può essere concesso più di una volta.

CAUSE DI ESTINZIONE DELLA PENA

- mentre le cause di estinzione del reato incidono sul potere punitivo dello Stato, le **cause di estinzione della pena** operano soltanto sulla pena concretamente inflitta al soggetto con la sentenza di condanna
- ❖ morte del reo
- ❖ amnistia impropria
- ❖ prescrizione della pena
- ❖ indulto
- ❖ grazia
- ❖ liberazione condizionale
- ❖ riabilitazione
- ❖ non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale

AMNISTIA IMPROPRIA

- ✓ l'amnistia se vi è stata condanna fa cessare la sua esecuzione e le pene accessorie
- ✓ a differenza dell'amnistia propria, questa forma di amnistia presuppone una sentenza di condanna definitiva ed irrevocabile

PRESCRIZIONE DELLA PENA

- ✓ venuta meno dell'interesse della collettività a far scontare ad un condannato la pena inflittagli quando è trascorso un lungo periodo di tempo dal passaggio in giudicato della sentenza
- ✓ l'estinzione della pena della reclusione avviene con il decorso di un termine pari al **doppio** della pena inflitta con la condanna. Se si tratta di reclusione il cui raddoppio equivale ad un tempo inferiore a dieci anni, l'estinzione avviene in **dieci anni**; se invece si tratta di reclusione il cui raddoppio supera gli anni trenta, l'estinzione avviene alla scadenza dei **trenta anni**
- ✓ la pena della multa si estingue in **dieci anni**.
- ✓ la pena dell'arresto e dell'ammenda si estinguono nel termine di **cinque anni**

INDULTO

- provvedimento espressione di un potere di **clemenza** che **condona** in tutto o in parte la pena, ovvero la **commuta** in una pena di specie diversa ma dello stesso genere
- **indulto proprio** (condono nella fase esecutiva) vs **indulto improprio** (condono applicato dal giudice della cognizione)

GRAZIA

- ❑ provvedimento espressione dell' *indulgentia principis* → condona in tutto o in parte la pena inflitta o la commuta in un'altra specie di pena stabilita dalla legge (art. 174 c.p.)
- ❑ prerogativa esclusiva del **Presidente della Repubblica**
- ❑ provvedimento che non ha contenuto generale (a differenza di amnistia e indulto) ma si riferisce a un **singolo rapporto esecutivo** relativo ad una o più condanne a carico di uno stesso imputato
- ❑ esigenze di **equità** e **giustizia del caso concreto**; strumento per garantire l'attuazione della finalità proprie della pena; strumento per porre rimedio ad eventuali **errori giudiziari non altrimenti riparabili**

LIBERAZIONE CONDIZIONALE

Art. 176 c.p. – Liberazione condizionale

1. Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere **sicuro il suo ravvedimento**, può essere ammesso alla liberazione condizionale, se ha scontato almeno **trenta mesi** e comunque almeno **metà** della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni
2. Se si tratta di recidivo, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, il condannato, per essere ammesso alla liberazione condizionale, deve avere scontato almeno quattro anni di pena e non meno di tre quarti della pena inflittagli
3. Il condannato all'ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno ventisei anni di pena
4. La concessione della liberazione condizionale **è subordinata** all'adempimento delle **obbligazioni civili** derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle

RIABILITAZIONE

Art. 178 c.p. – Riabilitazione

1. La riabilitazione **estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna**, salvo che la legge disponga altrimenti

Art. 179 c.p. – Condizioni per la riabilitazione

1. La riabilitazione è concessa quando siano decorsi almeno **tre anni** dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o si sia in altro modo estinta, e il condannato abbia dato **prove effettive e costanti di buona condotta**
2. Il termine è di almeno otto anni se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99
3. Il termine è di dieci anni se si tratta di delinquenti abituali, professionali o per tendenza e decorre dal giorno in cui sia stato revocato l'ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro
4. *Omissis*
5. *Omissis*

RIABILITAZIONE

Art. 179 c.p. – Condizioni per la riabilitazione

6. La riabilitazione non può essere concessa quando il condannato: 1) sia stato sottoposto a misura di sicurezza, tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo Stato ovvero di confisca, e il provvedimento non sia stato revocato; 2) non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nella impossibilità di adempierle.

7. La riabilitazione concessa a norma dei commi precedenti non produce effetti sulle pene accessorie perpetue. Decorso un termine non inferiore a sette anni dalla riabilitazione, la pena accessoria perpetua è dichiarata estinta, quando il condannato abbia dato prove di buona condotta

NON MENZIONE DELLA CONDANNA NEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE

Art. 175 c.p. – Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale

1. Se, con una **prima condanna**, è inflitta una pena detentiva non superiore ai **due anni**, ovvero una pena pecuniaria non superiore a 516 euro, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133, può ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale
2. La non menzione della condanna può essere altresì concessa quando è inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria che, ragguagliata a norma dell'articolo 135 e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato della libertà personale per un tempo non superiore a **trenta mesi**
3. La non menzione della condanna può essere concessa anche in caso di condanna a pena sostitutiva di una pena detentiva, entro i limiti di pena di cui al primo e al secondo comma
4. Se il condannato commette successivamente un delitto, l'ordine di non fare menzione della condanna precedente è revocato



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

DOTT. MARIO ARBOTTI

Dipartimento di Scienza Giuridiche,
del Linguaggio, dell'Interpretazione
e della Traduzione – IUSLIT

mario.arbotti2@unibo.it

www.units.it